

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

2631-20

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

TRIBUTI  
ALTRI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORONZO DE MASI - Presidente -  
 Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere -  
 Dott. LIBERATO PAOLITTO - Consigliere -  
 Dott. ANTONIO MONDINI - Rel. Consigliere - cc  
 Dott. MARINA CIRESE - Consigliere -

R.G.N. 19082/2014

Cron. 2631

Rep.

Ud. 19/11/2019

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 19082-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

FALLIMENTO DI (omissis) SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis)

2019

5608

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 12/2014 della COMM.TRIB.REG. di

TRIESTE, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 19/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
MONDINI.

Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, con il ricorso proposto per la cassazione della sentenza emessa dalla prima sezione della commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia in data 13 gennaio 2014, n.12, in controversia tra essa ricorrente e la curatela del fallimento della srl (omissis) sottopone alla Corte la questione della legittimità -negata, per essa ricorrente erroneamente, dalla commissione- della revoca delle agevolazioni previste dall'art.5 della legge n.168 del 1982 ("nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n.547, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa") e fruite in riferimento a trasferimenti di immobili inseriti in un programma integrato di intervento di riqualificazione urbana, di cui all'art. 16 della legge n.179 del 1992 (Con la sentenza impugnata, la commissione ha ritenuto equipollenti, ai fini delle agevolazioni di cui all'art.5 l.n. 168/1982, i programmi di riqualificazione ai piani di recupero);

2. su tale questione la Corte si è già pronunciata con la sentenza n.19318 del 18 luglio 2019 con la quale un ricorso dell'Agenzia identico a quello oggi proposto è stato accolto con il motivo che i piani di recupero di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n.547 sono del tutto differenti dai programmi integrati di intervento di riqualificazione urbana di cui all'art.16 della legge 17 febbraio 1992, n.179 talché, stante l'eccezionalità delle norme agevolative, le previsioni dell'art.5 della legge 168 del 1982 non possono essere estese ai trasferimenti di immobili inseriti in programmi integrati (Si legge nella sentenza citata: *"I piani di recupero hanno la finalità di recupero del patrimonio edilizio esistente anche attraverso vincoli conformativi imposti allo ius aedificandi, pertanto, caratterizzandosi per la tassativa individuazione degli interventi, perseguendo lo scopo di assicurare, anche attraverso l'intervento sostitutivo del Comune ..., la restituzione all'abitato esistente, ove caratterizzato da avanzati processi di degrado, di sufficienti condizioni di decoro e vivibilità... I programmi di riqualificazione urbana sono, invece, strumenti urbanistici attuativi frutto dell'evoluzione normativa che, partendo dalla riconversione di realtà edilizie rilevanti attraverso la modifica della destinazione d'uso, consentono alle*

*Amministrazioni comunali di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, mediante la tutela e la valorizzazione del sistema delle aree verdi, la salvaguardia dell'identità culturale del centro storico, le trasformazioni delle aree industriali dismesse ed infine la riorganizzazione del sistema dei trasporti ... I programmi integrati di intervento sono atti di programmazione negoziata finalizzati a riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale del territorio. A differenza dei piani di recupero urbano, che intervengono su insediamenti esistenti (con opere di manutenzione, restauro, risanamento conservativo), il programma di riqualificazione urbana investe l'intero territorio comunale, estendendo il proprio raggio di azione a tutte le aree di trasformazione della città, anche con esecuzione di interventi accrescitivi ed esponenziali dell'assetto urbanistico. La legge, infatti, ricomprende non solo aree edificate in tutto o in parte, ma anche aree destinate a nuova edificazione, in modo da incidere sull'intero assetto organizzativo del territorio");*

3. in ragione di quanto precede il ricorso merita di essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito col rigetto del ricorso originario proposto dalla contribuente;

4. tenuto conto dell'assenza, prima della introduzione della lite, di un consolidato orientamento di questa Corte sullo specifico tema esaminato, le spese dell'intero processo vanno compensate;

**P.Q.M.**


la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dalla contribuente;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 19 novembre 2019

Il Presidente

Oronzo de Masi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... - 5 FEB. 2020.....



IL CANCELLIERE  
Mariuela dr. Maroncelli

